

CONDIZIONI RELATIVE ALLE DERIVATI



1. Disposizioni generali

1.1. Ambito di applicazione

Le presenti condizioni che disciplinano i derivati (di seguito le " **Condizioni** ") si applicano a tutti i derivati negoziati su mercati regolamentati e/o over-the-counter (di seguito " **OTC** "), in particolare opzioni, futures, transazioni su titoli, metalli preziosi, valute, tassi, indici, materie prime, contratti derivati complessi (compresi i contratti ad accumulatore), stipulati da BNP Paribas (Suisse) SA o da un suo successore, su o al di fuori di un mercato regolamentato che agisce da controparte (nei confronti del cliente) o da intermediario (nei confronti di terzi), per conto del cliente, **su istruzioni** di quest'ultimo o del suo rappresentante autorizzato e a rischio del cliente (di seguito i "Derivati ") . **A seguito della fusione per assorbimento di BNP Paribas (Suisse) SA, BNP Paribas opererà in Svizzera tramite due filiali. Sia BNP Paribas (Suisse) SA, la sua successore, vale a dire BNP Paribas, Paris, filiali di Lancy/Geneva e Zurigo, sono di seguito indicate come la " Banca " .**

1.2. Regolamenti, norme e pratiche di mercato

(i) Il Cliente conferma espressamente di conoscere e accettare le regole e le prassi - che possono essere molto restrittive - delle borse e dei mercati svizzeri o esteri su cui i prodotti in questione vengono negoziati (compresi i mercati OTC) in vigore al momento di ciascun Derivato, in particolare per quanto riguarda i limiti di posizione, la comunicazione di informazioni e altre restrizioni. Più in generale, il Cliente dichiara di rispettare tutti gli obblighi che gli potrebbero essere applicabili e i suoi Derivati in conformità alle leggi e normative applicabili considerando il suo paese di costituzione/residenza e la natura e le caratteristiche dei Derivati conclusi.

(ii) Il Cliente conferma di essere consapevole delle caratteristiche e dei rischi dei Derivati, anche nelle operazioni a termine, future e opzioni e di aver ricevuto, letto e compreso l'opuscolo SwissBanking intitolato "**Rischi correlati agli strumenti finanziari negoziati**". In particolare, il Cliente accetta che, in determinate condizioni, la sua perdita possa superare l'importo dei suoi attivi presenti nei registri della Banca, nel qual caso il Cliente è pienamente responsabile nei confronti della Banca. **Il Cliente riconosce inoltre di aver ricevuto, letto e compreso le informazioni di cui all'Allegato 1 - Informazioni generali sui Derivati del Gruppo BNP Paribas Paribas e sui rischi di conflitti d'interesse.**

(iii) Il Regolamento dell'Unione Europea relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) e la Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi) chiedono a tutti i fornitori di servizi finanziari di fornire ai clienti privati un foglio informativo di base (*Key Information Document*, KID), dove applicabile. Per determinate derivati, il Cliente prende debitamente atto del fatto che è possibile recuperare un KID generico sul sito web pubblico di della Banca (<http://wealthmanagement.bnpparibas/ch/en>) indicando «KID» nella barra di ricerca del sito web. Sul sito in questione sono disponibili ulteriori informazioni. Inoltre, firmando le presenti Condizioni, il Cliente conferma espressamente di aver ricevuto una serie non esaustiva di KID riguardanti i tipi di derivati che vengono più frequentemente eseguite dalla Banca, con illustrate le caratteristiche principali delle derivati (**Appendice 3**). Per ulteriori informazioni, il Cliente può contattare il proprio Relationship Manager che gestisce la relazione banca-cliente.

(iv) Il Cliente prende atto che la legislazione svizzera o estera possa, segnatamente in casi specifici (sospetto di reati del tipo insider trading, manipolazione dei corsi, superamento delle soglie dichiarative su determinati mercati organizzati, ecc.), possano obbligare la Banca a rivelare l'identità del Cliente e dei Derivati assunti a una borsa o ad un'autorità di sorveglianza. Il Cliente autorizza la Banca a fornire, qualora essa lo ritenga opportuno, le informazioni richieste; in tal caso, ne informerà il Cliente qualora ciò le sia consentito.



(v) BNP Paribas è soggetta al Regolamento europeo sugli strumenti derivati OTC, le Controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni n. 648/2012 (solitamente noto come *Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo* di seguito denominato "**EMIR**").

BNP Paribas (Suisse) SA è soggetta alla Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario (di seguito denominata "**FMIA**").

Al più tardi a partire dalla data della fusione tra BNP Paribas e BNP Paribas (Suisse) SA, le presenti Condizioni sono applicabili e l'Accordo FMIA, se stipulato tra il Cliente e BNP Paribas (Suisse) SA è risolto. Infatti, le disposizioni del FMIA relative alla negoziazione di derivati (Capitolo 1 del Titolo 3) non si applicano a BNP Paribas. Tuttavia, la Banca e il Cliente (ciascuno di essi indicato di seguito come "**Parte**" e insieme come **Parti**") convengono che le informazioni indicate dal Cliente in tale Accordo FMIA che sono specificate nell'Allegato 4 delle Condizioni, quali la classificazione e gli indirizzi e-mail, rimangono valide.

Gli obblighi previsti dall'EMIR, che richiedono la collaborazione delle parti, come specificato di seguito, riguardano principalmente transazioni in derivati OTC. Tuttavia, l'EMIR impone anche l'obbligo di segnalare i derivati negoziati sui mercati regolamentati. Indipendentemente dalla normativa a lui applicabile e che con la presente dichiara di rispettare, il Cliente si impegna a collaborare con la Banca affinché quest'ultima possa rispettare EMIR, in particolare in conformità alle sezioni a. Ad e. Di seguito della sezione (v). A seconda della classificazione EMIR del Cliente (FC e NFC +) e dei Derivati in essere o futuri, potrebbero essere applicabili altri obblighi EMIR come ad esempio il requisito di compensazione centrale o l'applicazione di regole specifiche per lo scambio di garanzie. Pertanto, la Banca potrebbe contattare il Cliente e le Parti potrebbero dover concordare disposizioni contrattuali aggiuntive rispetto a quelle menzionate nelle Condizioni.

a. Classificazione EMIR

I requisiti EMIR per le operazioni in derivati OTC tra le Parti possono variare a seconda del luogo di costituzione/residenza e della classificazione EMIR di ciascuna Parte. La Banca informa il Cliente che si tratta di una Controparte Finanziaria, ai sensi dell'Articolo 2 dell'EMIR. **I clienti che siano imprese costituite o registrate nel Registro del Commercio Svizzero o abbiano un'attività commerciale se costituite al di fuori della Svizzera (di seguito i "Clienti Societari"), devono comunicare alla Banca la propria classificazione EMIR** in conformità ai requisiti di cui all'Allegato 4 delle Condizioni. Tali Clienti Societari si impegnano a verificare la loro classificazione almeno una volta all'anno e a informare la Banca, al più presto, di eventuali variazioni della loro classificazione.

I derivati di altri clienti risentono solo dell'obbligo di notifica, come menzionato nella sezione e. Di seguito.

b. Conferma tempestiva

Allo scopo di adempiere all'obbligo di confermare tempestivamente i termini delle operazioni in derivati OTC e, ove possibile, per via elettronica, le Parti accettano di non richiedere al Cliente di firmare le conferme della Banca sulle operazioni in derivati OTC. Le Parti convengono che tali conferme siano considerate come scambiate validamente tra le Parti se il destinatario, dopo la ricezione, approva o non si oppone a tale conferma entro il termine stabilito dall'EMIR:

Tali termini massimi sono fissati a:

- per quanto riguarda le controparti finanziarie (CFC) e le grandi controparti non finanziarie (NCFS +):
 - o 1 giorno lavorativo dopo la data di esecuzione dell'operazione; o
 - o 2 giorni lavorativi se la transazione si conclude dopo le 16.00 (ora svizzera), o con un Cliente che si trova in un fuso orario diverso che non consente di rispettare il termine di 1 giorno lavorativo;





- per le piccole Controparti non finanziarie (NFC-):
 - o 2 giorni lavorativi dopo la data di esecuzione dell'operazione; o
 - o 3 giorni lavorativi se la transazione si conclude dopo le 16.00 (ora svizzera), o con un Cliente che si trova in un fuso orario diverso che non consente di rispettare il termine di 2 giorni lavorativi.

Modalità di invio:

- Se l'operazione viene eseguita nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale con mandato di gestione discrezionale, la banca invierà la conferma al dipartimento della banca dedicato alla gestione del portafoglio del cliente.
- Negli altri casi, accettando le presenti Condizioni, il Cliente ordina alla Banca di inviare le conferme a lui da parte di E-banking, o, se il Cliente non ha sottoscritto il servizio di E-banking, all'indirizzo di posta elettronica (i) come specificato nell'Appendice 4 delle Condizioni. La Banca si riserva il diritto di inviare conferme attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione concordato di volta in volta tra le Parti in conformità alle condizioni generali della Banca.

Le comunicazioni del Cliente alla Banca in merito alle conferme devono essere inviate dal Cliente al suo Relationship Manager presso la Banca.

c. Riconciliazione del portafoglio

Il Cliente riconcilierà i dati di portafoglio forniti dalla Banca con i propri dati di portafoglio riguardanti tutte le operazioni su derivati OTC concluse e in essere tra le Parti al fine di individuare senza indugio eventuali divergenze riguardanti gli aspetti principali delle operazioni, quali il valore del contratto, la scadenza, le date di pagamento e di regolamento, ecc.

Modalità di invio:

- Se le operazioni su derivati OTC sono eseguite nell'ambito di un contratto di gestione patrimoniale con mandato di gestione discrezionale, la banca invierà i dati del portafoglio al dipartimento della banca dedicato alla gestione del portafoglio del cliente.
- Negli altri casi, il Cliente accetta che la Banca gli invii i dati del portafoglio, tramite il documento intitolato: "Relazione sulla gestione" o qualsiasi documento equivalente, da parte di E-banking o, se il Cliente non ha sottoscritto il servizio di E-banking, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'Appendice 4 delle Condizioni. La Banca si riserva il diritto di trasmettere i dati del portafoglio attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione concordato di volta in volta tra le Parti in conformità alle condizioni generali della Banca.

Tale riconciliazione, relativa alle operazioni con derivati OTC, deve essere effettuata con la seguente frequenza:

- per quanto riguarda le controparti finanziarie (CFC) e le grandi controparti non finanziarie (NCFS +):
 - o Ogni giorno lavorativo in cui le Parti hanno almeno 500 operazioni in essere tra di loro;
 - o Una volta alla settimana, quando le Parti in qualsiasi momento di tale settimana hanno tra 51 e 499 transazioni in essere tra loro; o
 - o Una volta al trimestre, quando le parti non hanno più di 50 operazioni in essere tra loro in qualsiasi momento nel corso di tale trimestre;
- per le piccole Controparti non finanziarie (NFC-):





- Una volta al trimestre in cui le parti hanno, in qualsiasi momento nel corso di tale trimestre, almeno 100 operazioni in essere tra loro; o
- Una volta all'anno, quando le Parti non hanno più di 100 operazioni in essere tra di loro.

Tutti i dati relativi al portafoglio saranno considerati accettati, a meno che il Cliente effettui la segnalazione e informi la Banca non appena possibile dopo la ricezione. Qualora il Cliente rilevi una o più discrepanze nel corso di una riconciliazione dei dati che egli ritenga avere un impatto significativo sui diritti e gli obblighi delle Parti rispetto a una o più operazioni, informa la Banca per iscritto il prima possibile e le Parti accettano di risolvere la questione entro un termine ragionevole, ma ciò non costituirà una "Controversia" (come presentato nella seguente sezione d).

Il presente avviso di emissione non costituisce né una Parte, né un Evento di Default né un Evento di risoluzione ai sensi del Swiss Master Agreement for OTC Derivative Instruments ("**SMA**") né un simile master agreement relativo a operazioni in derivati OTC perfezionate tra le Parti. Fatte salve le disposizioni dell'SMA o di un simile accordo quadro tra le parti, tale notifica non autorizza le parti a sospendere i pagamenti o le consegne nell'ambito dell'SMA o di un simile accordo quadro e delle relative garanzie.

d. Gestione delle controversie

Le parti possono essere tenute a risolvere le controversie, in particolare qualora non risolvano un problema conformemente alla precedente sezione c. Le controversie cui si riferisce il presente paragrafo possono riguardare il riconoscimento e la valutazione delle operazioni in derivati OTC e delle relative garanzie. Il metodo di gestione delle controversie è il seguente: Ciascuna Parte può notificare una controversia identificata all'altra Parte per iscritto e in modo sufficientemente dettagliato, fornendo le informazioni necessarie per consentire all'altra Parte di identificare tutte le operazioni sottostanti e correlate, passate e in essere, che hanno stipulato insieme. La parte ricevente dà atto di aver ricevuto la notifica per iscritto. Le parti si scambiano informazioni, documenti e motivazioni in buona fede allo scopo di risolvere la controversia. Qualora le Parti non siano state in grado di risolvere la controversia entro **5 giorni lavorativi** (definiti qui come i giorni lavorativi comuni alle Parti) a seguito della notifica iniziale, la controversia sarà trasmessa a un livello più elevato, coinvolgendo consulenti ed esperti interni e/o esterni, ritenuti utili da ciascuna Parte per la risoluzione della controversia nel migliore interesse delle Parti.

Tale avviso di Controversia non costituirà un Evento di Default o un Evento di Terminazione come definito nell'SMA o in un simile accordo quadro relativo alle operazioni in derivati OTC tra le Parti. Fatte salve le disposizioni dell'SMA o di un simile accordo quadro, tale notifica non autorizza le parti a sospendere i pagamenti o le consegne nell'ambito dell'SMA o di un simile accordo quadro e delle relative garanzie.

Per le comunicazioni alla Banca relative a dati di portafoglio, contraddizioni, divergenze o comunicazioni per la risoluzione delle controversie, il Cliente potrà rivolgersi al proprio Relationship Manager della Banca. Il Cliente accetta che la Banca lo contatterà per la gestione delle controversie tramite E-banking o qualora il Cliente non abbia sottoscritto il servizio di E-banking, all'indirizzo e-mail indicato nell'Allegato 4 delle Condizioni. La Banca si riserva il diritto di contattare il Cliente attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione concordato di volta in volta tra le Parti in conformità alle condizioni generali della Banca.

e. Obblighi di rendicontazione

In deroga a qualsiasi accordo contrario, le Parti (I) si impegnano a cooperare tra loro, di volta in volta, al fine di dichiarare i Derivati o di fornire informazioni relative ai Derivati, come previsto dalle leggi





o dai regolamenti loro applicabili, e (II) accettare e riconoscere che il rispetto delle presenti leggi e normative non costituisce violazione di alcun obbligo di riservatezza o di segreto bancario.

Ai sensi dell'EMIR, i derivati tra il Cliente (Cliente Societario o persona fisica) e la Banca sono comunicati a un registro centrale e/o a un organismo di regolamentazione autorizzato, il quale richiede, in particolare, il nome, l'indirizzo, l'identificativo della persona giuridica (LEI) delle Parti, oltre a, ove diverso, il beneficiario dei diritti e degli obblighi derivanti dai Derivati e dai dati caratteristici dei Derivati. Pertanto, al fine di stipulare Derivati con la Banca, il Cliente societario si impegna a fornirle un LEI e a mantenerlo aggiornato. In caso contrario, la Banca non potrà o non sarà più in grado di stipulare Derivati con il Cliente in quanto non sarà in grado di adempiere ai propri obblighi di rendicontazione se il LEI del Cliente non esiste o è scaduto.

Dichiarazioni EMIR dei Clienti costituiti o domiciliati nello Spazio Economico Europeo ("SEE"), classificati come piccole Controparti Non Finanziarie:

La segnalazione da parte della Banca di transazioni in derivati OTC esenta i propri Clienti costituiti o domiciliati nel SEE dalla segnalazione di tali transazioni ai sensi dell'EMIR se sono classificati come una piccola Controparte Non Finanziaria, a meno che non intendano effettuare una dichiarazione a loro volta. Nel caso in cui il Cliente desideri segnalare tali operazioni, quest'ultimo dovrà informare la Banca per iscritto 10 giorni lavorativi (comuni alle Parti) in anticipo che comunicherà le operazioni in derivati OTC. Il Cliente potrebbe dover fornire alla Banca le informazioni richieste nell'informativa che la Banca non avrebbe. **In particolare, salvo diversa indicazione alla Banca al più tardi il giorno lavorativo (a Ginevra) dopo la conclusione o modifica di un Derivato, il Cliente dichiara che le sue operazioni in derivati OTC effettuate con la Banca non sono concluse per ridurre i rischi direttamente connessi ad attività commerciali o ad attività di finanziamento della tesoreria. Tali informazioni sono specificate dalla Banca nel rendiconto EMIR sotto la responsabilità del cliente.**

Per i prodotti negoziati su mercati regolamentati, il Cliente costituito o domiciliato nel SEE resta tenuto, oltre che dalla Banca, a comunicare tali Derivati in conformità all'EMIR (la rendicontazione comprensiva di informazioni quali, in particolare, i termini e le condizioni di qualsivoglia tale Derivato, il LEI delle Parti e, ove differente, il beneficiario dei diritti e degli obblighi derivanti dai Derivati) a un repertorio di dati centrale approvato e/o a organi di regolamentazione.

- 1.3. Il Cliente comprende e accetta che la Banca determinerà a propria discrezione l'eventuale margine richiesto per i Derivati previsti (il "**Margine per i Derivati**"). Il Cliente si impegna a fornire alla Banca, di volta in volta, su richiesta, le somme tramite Margine per i Derivati che la Banca potrà richiedere. La Banca fisserà il Margine per i Derivati, utilizzando le proprie procedure interne e politiche di rischio, calcolando o stimando il valore di mercato delle transazioni e aggiungendo margini di sicurezza significativi (che potrebbero superare il valore di mercato o il valore di mercato stimato delle Operazioni in Derivati in alcuni casi). Il Margine per i Derivati oscillerà in linea con le variazioni del metodo di calcolo della Banca e/o delle condizioni di mercato. La Banca ha il diritto di modificare il proprio margine per i requisiti relativi ai Derivati in qualsiasi momento. Nel corso della durata di un'operazione su derivati, la Banca può aumentare il margine iniziale oppure specificare e richiedere un margine per un'operazione originariamente conclusa senza margine.





- 1.4 Il Cliente comprende e accetta che, qualora le Operazioni in Derivati previste richiedano un Margine per i Derivati, questi potrà effettuare tali operazioni solo a condizione che il valore della garanzia collaterale delle attività detenute a titolo di garanzia (il "**Valore della Garanzia**") superi il Margine relativo ai Derivati. Il Valore della Garanzia dovrà, in linea di principio, essere fornito sotto forma di contanti in valute accettabili per la Banca ovvero (con il preventivo accordo della Banca) sotto forma di titoli o altre attività accettabili per la Banca. La Banca determinerà a sua esclusiva discrezione il Valore della Garanzia degli attivi detenuti a titolo di garanzia, utilizzando le proprie procedure interne e politiche di rischio. Non tutte le attività detenute dalla Banca a titolo di garanzia verranno assegnate a un Valore di Garanzia. La Banca può rifiutarsi di attribuire un valore di garanzia a qualsiasi classe di attivi. Il valore della garanzia può essere rivalutato in qualsiasi momento e la Banca può ridurre il valore della garanzia patrimoniale a sua esclusiva discrezione.
- 1.5 Vi sono degli strumenti derivati che implicano delle condizioni di attivazione o di disattivazione in funzione del comportamento degli attivi sottostanti. La Banca non ha l'obbligo di informare il Cliente dell'adempimento di tali condizioni. Il Cliente è libero di contattare la Banca in qualsiasi momento per avere maggiori informazioni.

2. Acquisto di opzioni / Premi / Esercizio / Liquidazione

- 2.1. L'acquisto di opzioni *call* o di opzioni *put* è subordinato alla disponibilità, da parte del Cliente, di averi e/o di una linea di credito sufficienti sul/sui conto(i) collegato(i) alla relazione Cliente sopra indicata (di seguito "Conto") per la copertura del corrispondente premio.
- 2.2. La Banca esercita le opzioni unicamente su istruzioni del Cliente, che è tenuto a impartirle al più tardi 2 giorni lavorativi prima dell'ultimo giorno di negoziazione precedente alla scadenza (salvo in caso di eventuale consegna fisica - vedasi qui di seguito), anche se l'opzione interessata ha un valore residuo alla scadenza (*in the money*). Sui mercati organizzati, la Banca lascia esercitare automaticamente l'opzione che scade "*in the money*" (in funzione delle regole della camera di compensazione), salvo diverse istruzioni del cliente che le devono essere inviate da quest'ultimo al più tardi il giorno della scadenza, prima delle 17:30, ora di Ginevra (o in mancanza il giorno lavorativo svizzero che precede tale data).
In caso di operazioni su materie prime che prevedano una possibilità di consegna fisica, l'esercizio è rigorosamente vietato - vedasi qui di seguito al punto 5.4 per maggiori dettagli sulla chiusura della posizione.
- 2.3. Sui mercati OTC, il fixing dell'opzione è a sola discrezione dell'agente di calcolo. L'esercizio avviene automaticamente se il cliente è *in the money* senza una possibile scelta per quest'ultimo.

3. Vendita di opzioni non coperte / Richiesta di margine

- 3.1. La vendita di opzioni «call» o «put», non completamente coperte dagli averi sottostanti sul conto del Cliente, può essere liberamente rifiutata dalla Banca e verrà eseguita - a discrezione di quest'ultima - solo se il Valore d'anticipo degli averi del Cliente supera il Margine per derivati. Il Cliente comprende che tali tipologie di operazioni comportano un rischio di perdita teoricamente illimitato. Il Cliente rimane comunque pienamente responsabile nei confronti della Banca.
- 3.2. Il Cliente comprende e accetta che il Margine per derivati sia soggetto a fluttuazioni. Se in qualsiasi momento, e come determinato dalla Banca a sua sola discrezione, il Margine per derivati eccede il Valore d'anticipo degli averi, la Banca può rivolgere una richiesta di margine al Cliente, chiedendo che copra immediatamente il disavanzo. Se il Cliente rifiuta o, secondo il parere della Banca, non è in grado di rispondere alla richiesta di margine entro un periodo massimo di un giorno lavorativo, la Banca sarà autorizzata, ma non obbligata, a liquidare le attuali posizioni senza ulteriore preavviso e a spese del Cliente. Per giorno lavorativo si intende un giorno in cui le Banche sono aperte per attività a Ginevra o nel luogo in cui è ubicata la succursale svizzera della Banca con la quale è stata stipulata una relazione specifica.
- 3.3. In caso di esercizio di un'opzione *call* alla scadenza, qualora il cliente sia venditore dell'opzione, la Banca fissa al Cliente un termine di un giorno lavorativo per fornire i corrispondenti valori sottostanti;





trascorso infruttuosamente tale termine, la Banca ha l'obbligo di acquistare e consegnare la quantità necessaria di valori sottostanti per conto e con gli averi del Cliente.

- 3.4. In caso di esercizio di un'opzione *put* alla scadenza, qualora il cliente sia venditore dell'opzione, il Cliente si impegna ad accettare che l'importo corrispondente al prezzo d'esercizio dei relativi valori sottostanti sia addebitato sul suo Conto.
- 3.5. Se a seguito di queste operazioni il Conto del Cliente è debitore, la Banca è autorizzata a richiedere al Cliente il pagamento immediato dello scoperto. Il Cliente dichiara sin d'ora di riconoscere a suo debito l'importo figurante sugli estratti di conto emessi dalla Banca.

4. Vendita di opzioni coperte

La vendita di opzioni *call* coperte richiede in via preliminare la disponibilità e la conservazione da parte del Cliente di una quantità sufficiente di valori sottostanti sul suo conto presso la Banca. Con la vendita di opzioni *call*, il Cliente autorizza irrevocabilmente la Banca a consegnare o trasferire i valori sottostanti al co-contraente in caso di esercizio delle opzioni.

5. Contratti a termine (Forward e Future)

- 5.1. La vendita di contratti a termine coperti richiede in via preliminare la disponibilità da parte del Cliente di una quantità sufficiente di valori sottostanti sul suo Conto presso la Banca, la quale valuta tali valori con i medesimi criteri definiti al precedente punto 3.
- 5.2. La vendita di un contratto a termine scoperto può essere liberamente rifiutata dalla Banca e verrà eseguita - a discrezione di quest'ultima - solo qualora il Valore d'anticipo degli averi a deposito superi il Margine per derivati in questione. Il Cliente comprende e accetta che il Margine per derivati sia soggetto a fluttuazioni. Se in qualsiasi momento, e come determinato dalla Banca a sua sola discrezione, il Margine per derivati eccede il Valore d'anticipo degli averi, la Banca può rivolgere una richiesta di margine al Cliente, chiedendo che copra immediatamente il disavanzo. Se il Cliente rifiuta o, secondo il parere della Banca, non è in grado di rispondere alla richiesta di margine entro un periodo massimo di un giorno lavorativo, la Banca sarà autorizzata, ma non obbligata, a disdire, chiudere, revocare e/o liquidare le attuali posizioni o operazioni senza ulteriore preavviso e a spese del Cliente. Per giorno lavorativo si intende un giorno in cui le Banche sono aperte per attività a Ginevra o nel luogo in cui è ubicata la succursale svizzera della Banca con la quale è stata stipulata una relazione specifica.
- 5.3. In caso di esecuzione di uno o più contratti a termine mediante pagamento in contanti (posizioni *long* contro posizioni *short*), il Cliente deve detenere costantemente sul suo Conto una quantità sufficiente di averi disponibili (secondo i criteri fissati dalla Banca) per la copertura di possibili perdite e/o l'eventuale riscatto di contratti.
- 5.4. In caso di esecuzione di contratti a termine o di opzioni su contratti a termine che prevedano una consegna fisica, il Cliente deve detenere costantemente sul suo conto presso la Banca i fondi necessari (acquisto) o rispettivamente la quantità di valori sottostanti previsti dal contratto (vendita) necessari a onorare la transazione; la consegna fisica di materie prime è vietata, il Cliente si impegna a sostenere tutti gli oneri di una tale eventualità (spese di deposito, di consegna ecc.). **Inoltre, la Banca ha il diritto, ma non l'obbligo, di liquidare le posizioni del Cliente negli ultimi 3 giorni di negoziazione dei rispettivi contratti, a meno che il Cliente non le abbia impartito istruzioni contrarie al più tardi 5 giorni lavorativi prima dell'ultimo giorno di negoziazione dei contratti a termine o delle opzioni su contratti a termine in questione.**

Spetta sempre e in ogni caso al Cliente l'incombenza di seguire i suoi investimenti e di impartire alla Banca le istruzioni che ritiene opportune, poiché i sistemi dei margini, dei valori di anticipo, ecc. allestiti dalla Banca stessa non rappresentano in alcun modo una garanzia né di limitazione delle perdite del Cliente, né di esecuzione automatica da parte della Banca degli atti che il Cliente riterrebbe necessari.

6. Negoziazione di valute, metalli, beni o titoli non consegnabili

Il Cliente può negoziare operazioni in opzioni e contratti a termine su valute non consegnabili, metalli, beni o titoli (Operazione NC). Il Cliente riconosce, comprende e accetta che:



- 6.1. Non consegnabilità: La valuta non consegnabile, metallo, bene o titolo non viene mai consegnata e viene invece eseguito il regolamento dell'Operazione NC in una valuta consegnabile, come per esempio, ma non sempre, il dollaro statunitense.
- 6.2. Tasso di interesse offshore: Alla conclusione dell'Operazione NC, è applicabile il tasso di interesse NC offshore, che può essere sostanzialmente diverso rispetto al tasso d'interesse on-shore e avere quindi un impatto significativo su guadagni e perdite relativi all'Operazione NC, ad essere applicabile al posto del tasso d'interesse on-shore.
- 6.3. Tasso di cambio di regolamento: La fonte dati del tasso di cambio di regolamento viene definita alla conclusione dell'Operazione NC. Su richiesta, la Banca può fornire al Cliente la succitata fonte dati. La Banca applicherà il tasso di cambio di regolamento alla data di regolamento, calcolando poi il guadagno e la perdita effettivi sull'Operazione NC.
- 6.4. Interventi statali: Gli interventi statali possono comportare delle fluttuazioni di mercato significative e/o il congelamento completo di quest'ultimo rendendo regolarizzazione chiusura di posizioni aperte estremamente difficile, se non impossibile.
- 6.5. Altri rischi sostanziali e maggiore complessità: Le valute non consegnabili, metalli, beni o titoli possono comportare rischi maggiori rispetto alle valute consegnabili come per esempio, ma non solo, rischi di liquidità, interventi statali, imposizione di controlli di cambio, ecc., unitamente alla maggiore complessità nei meccanismi di tali Operazioni NC.

In considerazione dei rischi e della complessità sostanziali di tali Operazioni NC, il Cliente riconosce e conferma che la/le propria(e) Operazione(i) NC non verrà/verranno eseguita/e su consiglio della Banca, ma lo sarà/saranno esclusivamente sulla base delle istruzioni del Cliente, a rischio e sotto la responsabilità esclusiva di quest'ultimo. La responsabilità della Banca relativamente alla/alle Operazione(i) NC sarà pertanto limitata alla corretta esecuzione delle istruzioni del Cliente e, in caso di controversia, a cedere, ove possibile, a detto Cliente, a spese di quest'ultimo, qualsiasi credito che la Banca possa vantare nei confronti di una controparte. Il Cliente conferma di essere in grado di assumersi, e si assume, i rischi finanziari e di altro tipo delle Operazioni NC, inclusa la perdita totale del proprio investimento.

7. Diritto di pegno

- 7.1. A garanzia di tutti gli impegni derivanti dalle transazioni eseguite ai sensi delle presenti condizioni, il Cliente costituisce a favore della Banca un diritto di pegno su tutti i suoi averi custoditi dalla Banca per suo conto presso di essa e/o presso terzi. Gli averi da gravare e utilizzare come garanzia possono essere forniti anche da un terzo (un «Garante»).
- 7.2. Inoltre, la Banca è espressamente autorizzata a costituire a favore di corrispondenti da essa incaricati, di borse delle opzioni o di rispettivi organismi di clearing un diritto di pegno posteriore su tutti i valori e i relativi diritti che il Cliente ha impegnato a favore della Banca (lo stesso vale per un eventuale Garante).
- 7.3. In ogni caso, le disposizioni dell'atto generale di pegno della Banca sottoscritto dal Cliente (e dell'atto di pegno generale per conto terzi per un eventuale Garante) 50040 sono applicabili nel quadro delle operazioni su opzioni e su contratti a termine concluse dal Cliente
- 7.4. La Banca vanta altresì, a copertura delle proprie prestazioni, un diritto di compensazione su tutti i suoi crediti nei confronti del Cliente (o l'eventuale Garante), senza riguardo alla loro scadenza o moneta di riferimento.

8. Comunicazioni

Il Cliente è tenuto a indicare alla Banca i suoi dati di recapito (in particolare il numero di telefono e di telefax), se del caso anche quelli di un suo rappresentante autorizzato, allo scopo di assicurare una sua costante e rapida reperibilità; in caso di impossibilità di contatto, il Cliente ne assume interamente a proprio carico la responsabilità, prendendo atto che la Banca ha diritto (ma non l'obbligo) di prendere le misure che ritiene necessarie; il Cliente riconosce inoltre che la gestione del suo conto è di propria esclusiva competenza e che la Banca non può essere ritenuta responsabile per eventuali atti non



compiuti. Il Cliente, qualora conferisca a terzi una procura di amministrazione, dichiara espressamente che la Banca ottempera regolarmente ai suoi obblighi di comunicazione e di avviso (segnatamente in ordine alle richieste di margine) trasmettendo le informazioni a tali procuratori designati dal Cliente.

9. Rifiuto di seguire le istruzioni

La Banca si riserva il diritto di rifiutare di eseguire qualunque Operazione in derivati richiesta dal Cliente, anche nel caso in cui il Valore d'anticipo degli averi del Cliente superi il Margine per derivati. La Banca non incorrerà in alcuna responsabilità qualora rifiuti di eseguire un'operazione in derivati richiesta dal Cliente. Rientra altresì nella sola responsabilità del Cliente (e del Garante, a seconda dei casi) stabilire se le operazioni intraprese siano in linea con la strategia d'investimento del Cliente e/o con il livello di rischio che è pronto ad accettare.

10. Pagamenti, commissioni, spese, deduzioni e ritenuta alla fonte

10.1 In alcune operazioni, la Banca può agire come controparte del Cliente, come mandante e non come agente del Cliente. In tal caso, la Banca può addebitare uno spread invece di una commissione d'esecuzione e il prezzo addebitato dalla Banca può non essere quello d'esecuzione nella sede di negoziazione o mercato rilevante, rispettivamente il prezzo a cui la Banca può coprire la propria esposizione.

10.2 La Banca è autorizzata ad addebitare al Cliente tutte le commissioni e le spese sulla base delle proprie tariffe applicabili. Le commissioni vengono stabilite in funzione della natura e della quantità di transazioni, nonché dalle tariffe applicate dalle rispettive borse o mercati. La Banca è autorizzata ad addebitare sul Conto del Cliente tutti i pagamenti, commissioni, costi, deduzioni e/o ritenute fiscali che possano generarsi in relazione alle transazioni derivate.

10.3 Qualora la Banca e il Cliente debbano eseguire dei pagamenti relativamente alla medesima transazione derivata, nello stesso giorno e nella medesima valuta, la Parte che deve l'importo maggiore pagherà la differenza fra i due importi dovuti. La Banca è autorizzata ad accreditare o ad addebitare il Conto del Cliente se necessario (compensazione dei pagamenti).

10.4 Tutti i pagamenti effettuati dal Cliente in relazione a una transazione derivata verranno eseguiti senza alcuna deduzione o trattenuta per conto di una qualsiasi imposta. Se il Cliente è tenuto a dedurre o a trattenere una siffatta imposta, dovrà pagare alla Banca, oltre al pagamento a cui la Banca ha altrimenti diritto in virtù dell'operazione in derivati, l'importo aggiuntivo necessario a garantire che l'importo netto effettivamente ricevuto dalla Banca (esente da tali imposte) sia pari all'intero importo che la Banca avrebbe ricevuto se non fosse stata necessaria una siffatta deduzione o trattenuta (maggiorazione).

10.5 Fermo restando il precedente paragrafo, qualsiasi importo da trattenere o dedurre:

- da parte della Banca o del Cliente in relazione a una ritenuta d'imposta FATCA non deve essere maggiorato da parte del soggetto che esegue la ritenuta;
- da parte della Banca in relazione all'applicazione del requisito della ritenuta dell'imposta su importi equivalenti a dividendi di cui alla Sezione 871(m) dell'Internal Revenue Code statunitense del 1986, sarà pagabile dal Cliente alla Banca nella data in cui la rimessa di tale imposta debba essere eseguita da parte della Banca e il Cliente autorizza la Banca ad addebitare tale imposta sul proprio Conto a tal fine.

10.6 Il Cliente rinuncia espressamente a tutte le pretese relative a remunerazioni passate o future che la Banca abbia incassato o incasserà da terzi nell'ambito degli investimenti del Cliente. Per ulteriori informazioni, si rimanda il Cliente alla documentazione legale dell'Operazione in derivati corrispondente; in particolare, si rimanda il Cliente al KID.



11. Divulgazione di dati

11.1 Il Cliente riconosce e accetta che in talune circostanze la Banca potrà comunicare alla sede centrale o agli affiliati della Banca, alle autorità svizzere o straniere, ai tribunali, alle autorità di vigilanza, alle borse valori, ai broker, ai dettagli relativi ai Derivati nonché ai dati personali del Cliente in particolare: Nome/i, nome/i, persona/i giuridica/i, indirizzo/i di domicilio o indirizzo/i di residenza abituale, nazionalità, data/i di nascita, nonché identità, indirizzo/i, nazionalità/i, data/i di nascita del derivato, se diverso) (di seguito, i "Dati personali"). **Il Cliente riconosce di aver ricevuto, letto e compreso l'Informativa sui Dati qui riportata come Appendice 2.**

11.2 La Banca è esonerata da qualsiasi obbligo derivante dalla legislazione svizzera in materia di protezione dei dati e dalle disposizioni in materia di riservatezza e segreto bancario. La Banca informerà il Cliente di qualsiasi richiesta o comunicazione effettuata in tale contesto, se autorizzata a farlo, ma non chiederà l'autorizzazione preliminare del Cliente prima di divulgare/comunicare le informazioni richieste. L'autorizzazione del Cliente è irrevocabile e rimane in vigore dopo la chiusura del suo Conto.

11.3 Il Cliente accetta che né la Banca né i dipendenti di quest'ultima siano responsabili di alcuna perdita o danno subita(o) dal Cliente e derivante o relativa (o) alla conformità con le succitate norme o relativa(o) a qualsiasi atto eseguito dalla Banca o dai dipendenti di quest'ultima ai sensi del presente documento.

12. Esonero

Il Cliente dichiara di assumere a proprio carico tutti i rischi e i danni derivanti dalla trasmissione di istruzioni per telefono, telefax, e-mail, e-banking e/o altri mezzi, esonerando espressamente la Banca, salvo in caso di sua negligenza grave, da ogni responsabilità per l'esecuzione di tali istruzioni. La Banca si riserva tuttavia il diritto, senza ciò malgrado assumere alcuna responsabilità, di non dare seguito a tali istruzioni fino a ricezione di una conferma scritta in originale.

13. Condizioni generali, diritto applicabile e foro

13.1. Il presente contratto non si estingue con la morte o la perdita della capacità civile del Cliente e resta pertanto in vigore fino a revoca scritta notificata da una delle Parti all'altra.

13.2. Sono altresì applicabili le Condizioni generali e il Regolamento di Deposito della Banca nonché l'Atto di pegno generale firmato dal Cliente, in particolare riguardo al diritto applicabile e al foro giudiziario.

14. Accettazione e modifica delle Condizioni

Qualsiasi informazione aggiunta nell'Allegato 4 richiede la firma delle presenti Condizioni da parte del Cliente. In ogni altro caso, le presenti Condizioni saranno considerate pienamente approvate dal Cliente e diventeranno effettive al termine del periodo di 30 giorni solari dopo essere state notificate al Cliente secondo le istruzioni sull'indirizzo in vigore.

La Banca si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni in qualsiasi momento. Tali modifiche saranno notificate al Cliente. Nel caso in cui il Cliente abbia definito diversi mezzi di comunicazione con la Banca, la Banca decide liberamente quale di tali mezzi di comunicazione sia il più appropriato. In mancanza di opposizione entro 30 giorni solari dalla notifica, essi saranno considerati pienamente approvati e saranno efficaci dopo la scadenza del presente termine di 30 giorni solari sostituendo le versioni precedenti.



Data : _____ Firma del cliente: _____

Nome d'impresa: _____



Appendice 1 - Informazioni generali sul Gruppo BNP Paribas Paribas Derivati e rischi di conflitto di interessi

Introduzione

La Banca e le relative società affiliate (ciascuna denominata «Entità del Gruppo BNP Paribas») agiscono per diversi clienti svolgendo molti compiti differenti. Le Entità del Gruppo BNP Paribas agiscono anche per proprio conto come «principal». Ne deriva inevitabilmente che i vari interessi che le Entità del Gruppo BNP Paribas rappresentano possono talvolta entrare in conflitto. Quanto segue evidenzia alcuni di questi conflitti. L'elenco non vuol essere comunque esaustivo. Il Gruppo BNP Paribas mette in atto politiche e procedure atte a gestire i conflitti di interessi con coerenza e in modo appropriato. Le Entità del Gruppo BNP Paribas mirano sempre a trattare i propri clienti e controparti in modo equo.

Commercio di derivati

Derivati negoziati in borsa - La Banca può accettare gli ordini del Cliente di stipulare contratti di future e opzioni negoziati in borsa alle condizioni riportate nella documentazione contrattuale rilevante. La Banca agirà di norma come intermediario fra il Cliente e la borsa. In alcune giurisdizioni, la Banca agirà in qualità di «principal». In altre, la Banca agirà come rappresentante del Cliente. In entrambi i casi, la Banca trasferirà al Cliente la performance di contratti negoziati in borsa.

La Banca e/o un'Entità del Gruppo BNP Paribas può aggregare posizioni detenute per vari clienti sulla stessa borsa.

Derivati OTC - La Banca può accettare gli ordini del Cliente di stipulare operazioni in derivati OTC alle condizioni riportate nella documentazione contrattuale rilevante. Di norma, la Banca o un'Entità del Gruppo BNP Paribas sarà la controparte contrattuale indipendente del Cliente. Di conseguenza, se un'operazione in derivati ha uno scarso risultato per il Cliente, si rivelerà proficua per la Banca o per l'Entità rilevante del Gruppo BNP Paribas, e viceversa.

La Banca o un'Entità del Gruppo BNP Paribas può coprire l'esposizione di mercato nell'ambito dell'operazione per conto proprio della Banca e ad assoluta discrezione di quest'ultima. In quanto controparte in derivati della Banca, il Cliente non sarà in grado di dire alla Banca quando e come coprire, né acquisirà diritti su alcuno strumento che costituisce la copertura della Banca. Ciò significa che il Cliente non può partecipare ad operazioni societarie relative a quegli strumenti. Alla Banca può essere chiesto di compensare i derivati OTC, conformemente alla normativa locale.

La Banca o l'Entità del Gruppo BNP Paribas che esegue un'operazione userà il proprio giudizio nel decidere il prezzo che meglio soddisfa le condizioni dell'ordine della Banca. Qualora la Banca o un'altra Entità del Gruppo BNP Paribas sia una controparte e addebiti uno spread invece di una commissione d'esecuzione, il prezzo addebitato al Cliente può non essere quello d'esecuzione sul mercato o a cui la Banca copre la propria esposizione.

Copertura

Nel gestire gli ordini del Cliente, la Banca o l'Entità del Gruppo BNP Paribas può gestire i propri rischi tramite una politica di copertura sul mercato prima, al momento e dopo l'accettazione dell'esecuzione dell'ordine del Cliente. L'attività di copertura può influire sui tassi di riferimento, sugli indici o su altri livelli e/o calcoli di mercato pertinenti all'ordine del Cliente.

Le Entità del Gruppo BNP Paribas sono libere di decidere, in base alla propria valutazione dei rischi delle Entità del Gruppo BNP Paribas in relazione alle operazioni con il Cliente e/o più in generale alla loro esposizione ai rischi o alle proprie attività di negoziazione, quando, come e se coprirsi contro tali rischi. In determinati casi, l'attività di copertura delle Entità del Gruppo BNP Paribas può operare direttamente o indirettamente a svantaggio del Cliente in vari modi difficili da predire o da anticipare. Le Entità del Gruppo



BNP Paribas possono beneficiare della rispettiva attività di copertura, anche se l'operazione del Cliente con la Banca perde di valore.

Il Gruppo BNP Paribas può svolgere diversi ruoli

La Banca e altre Entità del Gruppo BNP Paribas possono svolgere vari ruoli in relazione a operazioni con il Cliente, o a investimenti specifici. In particolare, la Banca e altre Entità del Gruppo BNP Paribas possono agire come agente di calcolo o in qualsiasi altra mansione, rispettivamente in diverse mansioni nella medesima operazione. Per esempio, un'Entità del Gruppo BNP Paribas può organizzare un'operazione in cui la Banca o qualsiasi Entità del Gruppo BNP Paribas agisca anche come controparte swap, agente di calcolo e sottoscrittore o intermediario. Agendo in tali ruoli, gli interessi di una o più Entità del Gruppo BNP Paribas possono entrare in conflitto con gli interessi del Cliente.



Appendice 2 - Divulgazione di dati

Il Cliente prende atto che a seguito di legislazioni straniere e locali, segnatamente in casi specifici (sospetto di reati del tipo insider trading, manipolazione dei corsi, ecc.), la Banca possa essere obbligata a rivelare l'identità del Cliente nonché le transazioni effettuate a una borsa o ad un'autorità di sorveglianza. Il Cliente autorizza la Banca a fornire, qualora essa lo ritenga opportuno, le informazioni richieste; in tal caso, ne informerà il Cliente qualora ciò le sia consentito.

Per ottemperare alle leggi e ai regolamenti svizzeri ed esteri, qualsiasi Derivato può inoltre richiedere la comunicazione di dati che lo riguardano (ad es. il suo importo, la data di negoziazione, i titoli sottostanti, ecc.) nonché dei Dati personali del Cliente, nonché di altri dettagli e informazioni relativi al Derivato, a:

- alla sede principale e a tutte le altre succursali e affiliate della Banca, a condizione che tale comunicazione e divulgazione serva ai fini della gestione del rischio, dell'elaborazione dell'operazione o per scopi amministrativi;
- alla borsa, al broker che ha concluso l'Operazione, all'organismo di compensazione e/o ad altri depositi centrali ai quali viene comunicata l'operazione e/o presso i quali vengono detenuti i titoli e/o a qualsiasi terzo designato dalla borsa, dal broker, dall'organismo di compensazione o dal depositario; o
- a qualsiasi autorità, organismo di regolazione o a qualsiasi altro soggetto, come richiesto da qualsiasi legge e normativa vigenti o tribunale, organismo di regolazione o altra autorità (incluso qualsiasi autorità governativa o fiscale) di una giurisdizione competente. Il Cliente rinuncia irrevocabilmente a qualsiasi diritto ai sensi di qualsiasi legge vigente che impedisca tale divulgazione.

Qualsiasi derivata che faccia riferimento a titoli azionari statunitensi sottostanti può richiedere la divulgazione dell'identità del Cliente in determinate circostanze, come previsto da qualsiasi legge applicabile, inclusa fra l'altro la Sezione 871(m) dell'International Revenue Code statunitense del 1986, nella sua versione attuale ("Codice US") o da qualsiasi legislazione, normativa o pratica fiscale o regolamentare adottata in ottemperanza a qualsiasi accordo intergovernativo stipulato in relazione all'implementazione di tale Sezione del Codice US. Con la presente, il Cliente riconosce di avere la piena conoscenza di tali norme e delle altre norme che disciplinano tali operazioni e/o titoli, di conseguenza il Cliente riconosce che, in conformità con tali norme, la Banca può divulgare i dati personali dei propri Clienti e qualsiasi altra informazione relativa all'operazione: (i) alla sede principale e a tutte le altre succursali e affiliate della Banca, a condizione che tale comunicazione e divulgazione serva ai fini della gestione del rischio e per scopi amministrativi, o (ii) a qualsiasi autorità, organismo di regolazione, tribunale o a qualsiasi altro soggetto, come richiesto da qualsiasi legge e normativa vigenti o da qualsiasi tribunale, organismo di regolazione o altra autorità (inclusa qualsiasi autorità governativa o fiscale) di una giurisdizione competente e il Cliente rinuncia irrevocabilmente a qualsiasi diritto ai sensi di qualsiasi legge vigente che vieti tale divulgazione.

La Banca è pertanto esonerata dai suoi obblighi derivanti dalle norme svizzere per la Protezione dei Dati ed dalle norme svizzere in materia di riservatezza/segreto bancario. La Banca informerà il Cliente di qualsiasi richiesta o comunicazione effettuata in tale contesto, se autorizzata a farlo, ma non chiederà l'autorizzazione preliminare del Cliente prima di divulgare/comunicare le informazioni richieste. L'autorizzazione del Cliente è irrevocabile e rimane in vigore dopo la chiusura del conto.

Il Cliente accetta che né la Banca né i dipendenti di quest'ultima siano responsabili di alcuna perdita o danno subita(o) dal Cliente e derivante dalla o relativa(o) alla conformità con le succitate norme o relativa(o) a qualsiasi atto eseguito dalla Banca o dai dipendenti di quest'ultima ai sensi del presente documento.



Appendice 3 – Serie di pacchetti KID non esaustiva riguardante i tipi di derivati

Il Regolamento europeo relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) e la Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi) chiedono a tutti i fornitori di servizi finanziari di fornire ai clienti privati un foglio informativo di base (*Key Information Document*, KID), dove applicabile.

Per determinati derivati, il Cliente prende debitamente atto del fatto che è possibile recuperare un KID generico sul sito web pubblico di Banca, Wealth Management (<http://wealthmanagement.bnpparibas/ch/en>) indicando «KID» nello strumento di ricerca del sito web. Sul sito in questione sono disponibili ulteriori informazioni.

Inoltre, firmando le presenti Condizioni, il Cliente conferma espressamente di aver ricevuto una serie non esaustiva di pacchetti KID riguardanti i tipi di derivati che vengono più frequentemente eseguite dalla Banca, fornendo le principali caratteristiche dei Derivati..



Appendice 4- EMIR e FMIA per i Clienti Aziendali

Nell'ambito della sezione 1.2 (v) delle Condizioni, per Clientela Societaria, vale a dire Clienti che sono imprese, costituite o registrate presso il registro commerciale svizzero o che svolgono un'attività commerciale se costituite al di fuori della Svizzera, si impegnano a fornire alla Banca le seguenti informazioni. Altri Clienti non sono tenuti a compilare la presente Appendice 4.

I. Classificazione¹

A. Qualora il Cliente abbia fornito alla Banca la propria classificazione ai sensi dello Swiss Financial Market Infrastructure Act (FMIA) tramite un Accordo FMIA, la Banca la ha classificata allo stesso modo ai sensi dell'EMIR. Pertanto, ad esempio, i Clienti che hanno indicato di essere classificati come NFC-, saranno classificati come tali per impostazione predefinita anche in base all'EMIR. Tuttavia, la responsabilità di questa classificazione resta di ogni parte. La banca chiede pertanto al cliente di controllare questa classificazione e di comunicare il prima possibile qualsiasi disaccordo su tale classificazione di default o su qualsiasi cambiamento di classificazione, presente o futuro. A meno che il cliente non torni su questo argomento con il suo prossimo derivato, la banca ritiene che il cliente convalida questa classificazione.

B. Qualora il Cliente non avesse fornito alla Banca una classificazione FMIA e pertanto non fosse applicabile il precedente paragrafo A, la Banca le chiede di fornire la sua classificazione EMIR spuntando la casella corrispondente riportata di seguito. Per selezionare la classificazione corretta, il Cliente conferma di riconoscere e comprendere i criteri di classificazione EMIR.

Il Cliente certifica che la sua classificazione EMIR è la seguente:

- Controparte finanziaria
 - Controparte finanziaria di grandi dimensioni (FC)**
 - Controparte finanziaria piccola (FC-)**
- Controparte non finanziaria
 - Grande controparte non finanziaria (NFC +)**
 - Piccola Controparte non finanziaria (NFC-)**

Qualora il Cliente sia domiciliato o costituito in Svizzera, la Banca si assume che la sua classificazione FMIA sarà identica alla sua classificazione EMIR di cui sopra, salvo diversa indicazione.

La classificazione della Banca ai sensi dell'EMIR e delle disposizioni svizzere sulla negoziazione di derivati (Capitolo 1 del Titolo 3 del FMIA) è Large Financial Counterparty (FC +).

¹ La Banca ha preparato una FAQ allegata a queste Condizioni. Questa FAQ non fa parte delle Condizioni e non può essere esaustiva o costituire un parere legale, fiscale o di altro tipo sugli elementi in esso contenuti. È responsabilità del Cliente verificare e completare tali informazioni direttamente o con propri consulenti. Per questa classificazione valgono solo le leggi e i regolamenti. Qualora parti di queste FAQ si rivelassero imprecise o incomplete o non fossero più accurate, la Banca, i suoi dipendenti e le entità del suo gruppo e i loro dipendenti non saranno responsabili di eventuali conseguenze dirette o indirette che potrebbero avere tale imprecisione o incompletezza per il Cliente. La Banca non sarà tenuta ad informare il Cliente in caso di modifica al Regolamento EMIR.



II. Conferme:

Nel caso in cui il Cliente non abbia effettuato la sottoscrizione al servizio di E-banking, autorizza espressamente e ordina alla Banca di inviare le conferme via e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato a tale scopo nel Contratto FMIA, se ha firmato uno o più indirizzi che sostituiscono gli indirizzi precedentemente indicati per ricevere le conferme delle operazioni in derivati OTC:

.....

In assenza di indicazione di un indirizzo e-mail, il Cliente autorizzerà la Banca a contattarlo all'indirizzo di posta elettronica che il Cliente ha già comunicato alla Banca o con il quale il Cliente ha contattato la Banca.

III. Gestione delle controversie:

Il Cliente accetta che la Banca lo contatti per la gestione delle controversie da parte di e-banking o qualora il Cliente non abbia sottoscritto il servizio di e-banking, tramite e-mail all'indirizzo o agli indirizzi di posta elettronica indicati a tal fine nel Contratto FMIA, qualora abbia firmato uno o più indirizzi che sostituiranno gli indirizzi precedentemente indicati per essere contattati al riguardo:

.....

Qualora il Cliente non abbia fornito un indirizzo e-mail tramite un accordo FMIA in materia o nella presente sezione III, autorizza la Banca ad utilizzare gli indirizzi da utilizzare ai sensi della precedente sezione II Conferme.

In assenza di indicazione di un indirizzo e-mail, il Cliente autorizzerà la Banca a contattarlo all'indirizzo di posta elettronica che il Cliente ha già comunicato alla Banca o con il quale il Cliente ha contattato la Banca.

